



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.**

(Lg. 27/12/2013, n. 147)

Adottato con Deliberazione C.C. n. 19 del 23.07.2014

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

Art. 1.A	Oggetto del Regolamento
Art. 2.A	Funzionario responsabile del tributo
Art. 3.A	Riscossione
Art. 4.A	Dichiarazione
Art. 5.A	Dichiarazione TARI di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 6.A	Versamenti
Art. 7.A	Ravvedimento
Art. 8.A	Accertamento
Art. 9.A	Rimborsi
Art. 10.A	Calcoli degli interessi
Art. 11.A	Abrogazioni e norme di rinvio
Art. 12.A	Importi minimi
Art. 13.A	Differimento dei versamenti
Art. 14.A	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

CAPITOLO B - I.M.U.

Art. 1.B	Oggetto
Art. 2.B	Soggetti passivi
Art. 3.B	Aliquote e detrazioni d'imposta
Art. 4.B	Aree fabbricabili
Art. 5.B	Aree fabbricabili divenute inedificabili
Art. 6.B	Esenzioni
Art. 7.B	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Art. 8.B	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Art. 9.B	Riduzioni
Art. 10.B	Modalità di versamento

CAPITOLO C - TA.S.I.

Art. 1.C	Oggetto
Art. 2.C	Presupposto del tributo
Art. 3.C	Soggetti passivi
Art. 4.C	Base imponibile
Art. 5.C	Aliquote
Art. 6.C	Servizi indivisibili e relative costi
Art. 7.C	Modalità di versamento

CAPITOLO D - TA.RI.

Art. 1.D	Oggetto
Art. 2.D	Soggetto attivo
Art. 3.D	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 4.D	Soggetti passivi

Art. 5.D	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 6.D	Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per l'idoneità a produrre rifiuti
Art. 7.D	Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 8.D	Locali e aree scoperte esclusi dal tributo per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi non conferibili al pubblico servizio
Art. 9.D	Modalità di computo delle superfici
Art. 10.D	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 11.D	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 12.D	Piano finanziario
Art. 13.D	Obbligazione tributaria
Art. 14.D	Utenze domestiche – quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti
Art. 15.D	Utenze non domestiche – quota fissa e quota variabile
Art. 16.D	Istituzioni scolastiche statali
Art. 17.D	Tributo giornaliero
Art. 18.D	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale
Art. 19.D	Riduzioni tariffe per le utenze domestiche
Art. 20.D	Riduzioni tariffe per le utenze non domestiche
Art. 21.D	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 22.D	Riscossione
Art. 23.D	Attività di controllo
Art. 24.D	Clausole di adeguamento
Art. 25.D	Disposizioni transitorie
Art. 26.D	Disposizioni per l'anno 2014
Art. 27.D	Entrata in vigore

Allegato

- Allegato 1 – Utenze domestiche classificazione
- Allegato 2 – Utenze non domestiche classificazione

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

ART. 1.A - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente il presupposto del tributo.

ART. 4.A - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all' Imposta Unica Comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
5. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

Art. 5.A – DICHIARAZIONE TARI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione dev'essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modifiche.
5. La dichiarazione dev'essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli altri uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
6. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche : la P. I.VA;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il numero di telefono fisso e/o cellulare;
 - g) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,);
 - h) il numero degli occupanti per le utenze domestiche così come specificato all' art. 14.D;
 - i) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato all' art. 15.D;
 - j) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione : via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - k) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;

- l) l'indicazione circa la presenza di una solo unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico(utenza plurima);
- m) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- n) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- p) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- q) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni;
- r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- s) planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;
- t) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti d'affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

9. La dichiarazione può prevedere l'indicazioni di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica/PEC.
12. Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.
13. La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata accompagnata da copia del documento di identità.
14. Il Comune, nel caso di consegna a mano, rilascia su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.
15. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
16. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 23.D.
17. I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della TARSU o TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
18. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

ART. 6.A - VERSAMENTI

1. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risulti inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 7.A - RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
2. La riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

ART. 8.A – ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a "presunzioni semplici", di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 9.A – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dall'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 164, Lg. 27/12/2006, n. 296.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso di totale assenza dei presupposti; gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Non sono effettuati rimborsi di importo inferiore ad € 12,00.

ART. 10.A - CALCOLI DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 11.A - ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce dal 01 gennaio 2014 il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 23/04/2012, nonché il regolamento TARES approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 15/07/2013.
2. Rimangono comunque applicabili le norme regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse
3. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES.
4. Rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari IMU e TARES necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.A - IMPORTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 13.A – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ART . 14.A – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

CAPITOLO B – I.M.U.

ART. 1.B – OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, di cui alla Lg. 27/12/2013, n. 147, e D.L. n. 16 del 05/03/2014, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68.

ART. 2.B – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 3.B - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 4.B - AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ART. 5.B – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6.B - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dalle Unioni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 7.B – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 8.B - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera/no direttamente adibita/e ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera:

- a condizioni che l'abitazione sia quella di residenza anagrafica e di dimora abituale del comodatario;
- limitatamente ad una sola unità immobiliare per soggetto passivo.

L'equiparazione di cui alla presente lettera opera limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di Euro 500,00. Resta invece dovuta con le regole ordinarie l'imposta per la parte di rendita eccedente il predetto importo;

2. Per poter usufruire della/e agevolazione/i di cui al comma precedente il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sua/loro fruizione. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU di variazione nell'ipotesi in cui vengano meno le condizioni per la fruizione dell'agevolazione.

ART. 9.B - RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 10.B - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** (acconto) e la seconda con scadenza il **16 dicembre** (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il **16 giugno**.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO C - TA.S.I.

Art. 1.C - OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

ART. 2.C – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 3.C – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Il detentore versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4.C – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. e dal relativo Regolamento comunale.

ART. 5.C – ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6.C –SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio manutenzione strade e illuminazione pubblica
 - b) Servizio manutenzione verde pubblico
 - c) Servizio polizia locale
 - d) Servizi socio assistenziali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

ART. 7.C – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il **16 giugno** per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il **16 dicembre** per il saldo.
3. Per l'anno 2014 , si applica l'art. 1 comma 1 del DL 88/2014;
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPITOLO D - TA.RI.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. D – OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI dell' Imposta Unica Comunale "IUC" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a decorrere dal 01.01.2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

Art. 2. D – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. D – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, individuati al successivo art. 5.D.
2. Sono escluse dal tributo, oltre a tutti gli altri casi previsti nei successivi artt. 6.D,7.D e 8.D:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Art. 4. D – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. D - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle sole utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

Art. 6. D – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER L'IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 5.D;
 - b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso come da precedente art. 5.D se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 (trenta giorni);
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.;
 - i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato;
 - j) i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di rete, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7.D – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8.D – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

Categoria di attività	Riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%

Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnameria, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Parrucchieri, centri estetici	10%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

4. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano:
 - a) ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 5.A;
 - b) a fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.);
6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno solo esclusivamente dietro presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5 - lettera b e conseguente accertamento dei requisiti da parte del Comune.
9. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9.D – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa

attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;
 - la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;
 - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 10.D – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 11.D – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo componente rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani normato al successivo art. 12.D, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12.D – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio stesso che lo trasmette al Comune o all'autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno 2 (due) mesi prima della data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Piano Finanziario comprende:
 1. il programma degli investimenti necessari;
 2. il piano finanziario degli investimenti;
 3. la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 4. le risorse finanziarie necessarie;
3. Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 1. il modello gestionale ed organizzativo;
 2. i livelli di qualità del servizio;
 3. la ricognizione degli impianti esistenti;
 4. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 5. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13.D – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'occupazione, la detenzione oppure il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. In caso di presentazione della denuncia di chiusura oltre i termini, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt. 6.D, 7.D e 8.D.

Art. 14.D – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente art.11.D.
5. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

6. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
7. Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizioni che l'assenza sia adeguatamente documentata.

8. Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art. 22.D, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
11. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso territorio comunale, la tariffa viene applicata considerando un unico componente. Al fine di vedere applicata tale riduzione, il soggetto dovrà autocertificare su apposito modulo predisposto dal Comune tale condizione e comunicare immediatamente le variazioni sull'utilizzo nei tempi indicato nell'art. 5.A.

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

12. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nelle dichiarazioni di cui all' art. 5.A che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, in mancanza e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

Art. 15.D – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base delle categorie di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui al precedente art.11.D.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche); In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività prevalente effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi; in quest'ultimo caso, sarà possibile attribuire categorie diverse solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO.
8. Ai locali ad uso parcheggio coperto di qualsiasi categoria di utenza non domestica viene assegnata la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16.D – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 18. D, che sarà incorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17.D – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 100%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 15.D.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatre) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:
 - a) per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - b) occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;
 - c) per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, per la durata non superiore a 6 (sei) ore;

- d) per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
 - e) per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;
 - f) per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali non assimilati;
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).
11. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti e conseguentemente la necessità dell'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze di raccolta, lo svolgimento di tale servizio dev'essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa si considera pertanto assolta nell'ambito di detto contratto.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compreso il tributo provinciale e la maggiorazione di cui ai successivi articoli.

Art. 18.D – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGENE AMBIENTALE

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

TITOLO IV

RIDUZIONI

Art. 19.D – RIDUZIONI TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 10%:
Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composteur o concimaia/cumulo;
 - di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
 - di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
 - di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni :
- abitazioni composte da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione 20%
 - fabbricati destinati a seconde case per residenti in altri Comuni – riduzione del 20%.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20.D – RIDUZIONI TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare;
1. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità e decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
2. Per beneficiare di tale riduzione, nella misura massima del 20%, le utenze non domestiche, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, devono dichiarare la loro volontà di recuperare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale.
3. Successivamente tali soggetti dovranno consegnare all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente recupera i rifiuti con indicazione per ogni singolo rifiuto dei codici CER e qualsiasi ulteriore documento che il Comune ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto recupero in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il Comune provvederà ad applicare la totalità del tributo come se nulla fosse originariamente richiesto.
4. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Detta riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale

moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione annuale delle tariffe.

7. La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21.D – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze poste ad una distanza oltre 500 m. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnova automaticamente ogni anno.
3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il tributo è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO VI

RISCOSSIONE

Art. 22. D - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, e per il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate aventi cadenza semestrale, scadenti il 31 maggio e 30 novembre o unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data;
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti all' art. 8.A e al successivo art. 23.D;
4. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che dev'essere pagato entro n. 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica, salvo la possibilità di dilazionare il pagamento nel caso si verificano le condizioni di cui all' art. 14.A.

Art. 23.D – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.D – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 25.D – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 26.D – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

1. Per l'anno 2014, il tributo avrà come scadenze il 30 maggio 2014, e il 30 novembre 2014, tenendo presente che la prima rata è da intendersi, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) quale acconto da scomputarsi ai fini della determinazione della seconda rata a titolo di TARI con le modalità previste sull'avviso di pagamento pre-compilato che sarà inviato ai contribuenti, mentre per la rata di saldo seguirà apposito avviso di pagamento.
2. Il versamento dell'acconto TARI sarà pari al 40% del carico tariffario TARES dell'anno 2013.
3. Eventuali riduzioni presenti nel pre-vigente regime TARES, se riconfermate in regime di TARI, verranno applicate in sede di conguaglio.

Art. 27.D - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni sotto i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e di riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta